

- 4.2. A ciascun tipo di motore o famiglia di motori omologati va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 01 per il regolamento in versione originale) indicano le serie di modifiche comprendenti le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. Una parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di motore o famiglia di motori.
- 4.3. La notifica del rilascio, dell'estensione o del rifiuto dell'omologazione di un tipo di motore o di una famiglia di motori ai sensi del presente regolamento va comunicata alle parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
- 4.4. Su tutti i motori conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati ai sensi del presente regolamento, va apposto in maniera ben visibile e in posizione facilmente accessibile, indicata sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:
- 4.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (¹);
- 4.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

In alternativa all'apposizione sul motore dei marchi e dei simboli di omologazione, il fabbricante può accludere al motore omologato ai sensi del presente regolamento un documento che riporti tali informazioni, così da rendere possibile l'apposizione sul veicolo dei marchi e del simbolo di omologazione.

- 4.5. Se il motore è conforme a un tipo o a una famiglia omologati ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, il paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento, non è tenuto a ripetere il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1; in tal caso, i numeri nonché i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti applicati per il rilascio dell'omologazione nei paesi che hanno rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento, vanno indicati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.
- 4.6. Il marchio di omologazione va collocato sulla targhetta dati apposta dal fabbricante sul tipo omologato, o accanto ad essa.
- 4.7. L'allegato 3 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione.
- 4.8. Oltre al marchio di omologazione, ogni motore conforme a un tipo di motore o a una famiglia di motori omologata ai sensi del presente regolamento, deve indicare:
- 4.8.1. il marchio o la denominazione commerciale del fabbricante del motore;
- 4.8.2. il codice attribuito al motore dal fabbricante.

5. SPECIFICHE E PROVE

5.1. Aspetti generali

Le componenti che possono influire sulla potenza del motore vanno progettate, costruite e montate in modo che il motore, in condizioni d'impiego normali e malgrado le vibrazioni cui può essere sottoposto, soddisfi le disposizioni del presente regolamento.

5.2. Descrizione delle prove per i motori a combustione interna

- 5.2.1. Per i motori ad accensione comandata, la prova della potenza netta si effettua a piena ammissione; per quelli diesel, con la pompa di iniezione a piena mandata; il motore sarà munito di tutti i dispositivi indicati nella tabella 1 dell'allegato 4 del presente regolamento.
- 5.2.2. Le misurazioni si effettuano a regimi di rotazione del motore sufficienti a definire correttamente le curve di potenza, di coppia e di consumo specifico, comprese tra i regimi di rotazione minimi e massimi indicati dal fabbricante. La gamma dei regimi deve comprendere quelli ai quali il motore genera la sua potenza nominale netta, la sua potenza massima e la sua coppia massima.

(¹) I numeri distintivi delle parti all'accordo del 1958 figurano nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R. E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

